



COMUNE DI PUTIFIGARI



PROVINCIA DI SASSARI

PROGETTO DI:

Realizzazione di un Anfiteatro integrato nella roccia circostante con rispettivo Piazzale

Interventi di recupero ambientale di aree interessate da Attività Estrattive Dismesse
Determinazione Regionale Prot. 21311 - Rep. n° 868 - del 16/12/2008

PRELIMINARE		SCALE:		TAVOLA	DATA
DEFINITIVO	×	1:2000 ☐	1:10.000 ☐	C.9	GENNAIO 2011
		1:100 ☐	1:4.000 ☐		
ESECUTIVO	×	1:50 ☐	X = 1:1		
		1:20 ☐	Y = 1:1		
ELABORATI				PROTOCOLLI	
SCHEMA DI CONTRATTO					
IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI GEOM. FRANCESCO SERRA Str.Vic. S.Maria di Lu Gardu n°18 - 07100 - Sassari - Tel./Fax 079 4816887 Cell. 347 5466767 - serra.f@tiscali.it					
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				IL SINDACO	
				Dott. Giancarlo Carta	
.....					



COMUNE DI PUTIFIGARI

Provincia di Sassari

Piazza Bojl, 9 - 07040 Putifigari (SS)
Tel. 079-90.50.23 Fax 079-90.50.10 mail PEC: protocollo.putifigari@legalmail.it

SERVIZIO TECNICO - Lavori Pubblici

N° Repertorio

N° Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

relativo a:

***INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DISMESSE
COSTRUZIONE DI UN ANFITEATRO INTEGRATO NELLA ROCCIA CIRCOSTANTE CON RELATIVO PIAZZALE***

L'anno 2011 il giorno [] del mese di [] alle ore [] in Putifigari (Prov. SS) nell'Ufficio di Segreteria e nella Sede Comunale in Piazza Bojl n. 9, innanzi a me D.ssa Immacolata Fenudi, Segretario Comunale, abilitato a rogare gli atti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nella qualità di Ufficiale Rogante dell'Ente senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

- da una parte: il Responsabile dei Servizi Tecnici Geom. Josè Angel Delogu, nato a Villa Constitucion (R.A.) il 15.09.1961 C.F. DLGJNG61P15Z600M, domiciliato per la sua funzione nella sede Comunale, preposto a rappresentare il Comune di Putifigari, di seguito denominato semplicemente Amministrazione
- dall'altra: il Sig. _____, nato a _____ (Prov. _____) il giorno _____ ed ivi residente che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell' _____ con sede in _____ (Prov. _____), Cod.Fisc./Part. IVA _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. [] in data [] è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di cui al titolo, redatto dal Geom. Serra Francesco, dell'importo complessivo di Euro 180'000,00 di cui Euro 127'000,00 per lavori a base d'asta ed Euro 53'000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che, in detto progetto, i lavori a base d'asta erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro 124'500,00 ed in somme relative agli oneri di sicurezza (*non soggette a ribasso*) pari ad Euro 2'500,00;
- che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. [] del [] si autorizzava a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n°267/2000, si determinava l'affidamento dei lavori di cui sopra a terzi, mediante "procedura aperta" e si approvavano l'avviso di gara informale, il disciplinare di gara e gli atti ad esso allegati;
- che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. [] del [] i lavori di che trattasi sono stati definitivamente affidati all'Impresa [] per il prezzo di Euro [] [di cui € [] per lavori, € 2'500,00 per oneri di sicurezza ed € [] per IVA], alle condizioni stabilite nella lettera d'invito e ai prezzi contrattuali offerti in sede di gara;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dalla lettera di invito ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi;
- che ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D.P.R. N° 554 del 21/12/1999 (*come modificato dal D. Lgs. n. 163/2006*), il **Legale Rappresentante dell'Impresa** e il **Responsabile Unico del Procedimento** hanno attestato, con verbale allegato al presente atto, l'immediata realizzabilità dei lavori ed accertato il permanere delle condizioni di accessibilità delle aree interessate dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- che l'intervento di che trattasi ha già ottenuto apposito NULLA OSTA da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e che non richiede ulteriori permessi di competenza d'altre Autorità;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

TITOLO I TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo agli **"INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DISMESSE - COSTRUZIONE DI UN ANFITEATRO INTEGRATO NELLA ROCCIA CIRCOSTANTE CON RELATIVO PIAZZALE"**.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati.

Art. 2

AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO

L'importo del presente contratto ammonta complessivamente ad € (Euro e centesimi), al netto del ribasso offerto del% ed al lordo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Questi ultimi, integrati nel superiore importo, non sono stati soggetti a ribasso d'asta ed ammontano ad **€ 2'500,00** (Euro DUEMILACINQUECENTO e centesimi ZERO).

L'importo del contratto, come sopra definito, ha carattere di determinazione iniziale. Esso pertanto non risulta vincolante nei riguardi dell'importo effettivo dei lavori, che in ogni caso risulterà dalla liquidazione finale degli stessi.

Il contratto di lavori è stipulato "a corpo e a misura" ed i prezzi unitari inseriti nell'Elenco Prezzi allegato depurati del ribasso offerto costituiscono prezzi contrattuali.

Art. 3

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo più precise specificazioni che all'atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei lavori:

INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE - COSTRUZIONE DI UN ANFITEATRO INTEGRATO NELLA ROCCIA CIRCOSTANTE CON RELATIVO PIAZZALE.

Art. 4

NOMINA DELL'ESECUTORE

• (Nel caso di impresa individuale)

Si dà atto che l'Appaltatore ha concorso alla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. a) del C.d.A., come impresa individuale e che pertanto eseguirà in proprio i lavori, fatto salvo quanto previsto dalla stessa legge in tema di subappalto.

• (Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all'art. 10, commi d), e), e-bis) della Legge)

Si dà atto che l'associazione temporanea di imprese (o il consorzio) aggiudicataria dell'appalto ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa con sede in qualificata per la categoria e classifica, fornita dei requisiti di cui all'art. 95, comma 2, del Regolamento e designata dal raggruppamento quale capogruppo.

• (Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) ed all'art. 36, del C.d.A.)

Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori, a norma delle disposizioni vigenti, all'impresa/e con sede a ad esso consorziata/e per le opere di categoria e classifica Tale assegnazione non costituisce subappalto, ferma restando, a norma dell'art. 97, comma 1, del Regolamento, la responsabilità sussidiaria e solidale delle imprese consorziate nei confronti dell'Amministrazione.

• (Nel caso in cui in sede di gara l'Appaltatore abbia dichiarato di volere avvalersi dell'istituto del subappalto)

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore, come risulta dagli atti relativi, ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, con riguardo alle seguenti categorie di opere e lavori:

Categoria Classifica Importo € (Euro)%

Art. 5
ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e rilasciata da in data

Tale documentazione, consistente in Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura provvista della apposita dicitura antimafia prevista dal D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998, viene allegata al presente contratto.

Art. 6
DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163- L.R. Sardegna 7 Agosto 2007, n. 5- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554- D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34- D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 | <ul style="list-style-type: none">- Codice degli Appalti (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ⁽¹⁾.- Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.- Regolamento di attuazione della legge quadro (con succ. modif. e integraz.)- Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di LL.PP. ai sensi dell'art. 8 della legge quadro (con succ. modif. e integraz.).- Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. |
|---|--|

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81- D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380 | <ul style="list-style-type: none">- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. |
|--|--|

L'Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo nazionali ed Europei citati nel Capitolato speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento fanno parte integrante del contratto e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- a. **il Capitolato Generale d'Appalto**
- b. **il Capitolato Speciale d'Appalto**
- c. **l'Elenco dei prezzi unitari**
- d. **il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'impresa aggiudicataria di cui all'art. 131 del Codice degli appalti**
- e. **l'offerta economica e gli atti allegati presentati dall'impresa aggiudicataria**
- f. **il Verbale di attestazione del permanere delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori**
- g. **la Dichiarazione dell'impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 554/99**

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

Art. 8
VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Capitolato generale e dell'art. 134 del Regolamento, nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore qualora non disposta dalla Direzione dei lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 25 della Legge, con le modifiche e le integrazioni introdotte in sede di recepimento regionale.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni della stessa Direzione. Fermo restando il diritto, da parte dell'Amministrazione, al risarcimento di eventuali danni.

Alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 11 del Capitolato generale l'Appaltatore, durante il corso delle opere, potrà comunque proporre alla Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 3, periodo secondo (ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso), eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Tali proposte dovranno essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzioni o rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, così come stabilita dal relativo programma.

⁽¹⁾ Corretto e integrato dal D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6

In caso di accettazione da parte dell'Amministrazione, le economie risultanti dalle variazioni in diminuzione saranno ripartite in parti uguali tra la stessa Amministrazione e l'Appaltatore.

Ai sensi comunque di quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato generale e specificato dall'art. 135 del Regolamento, l'Amministrazione, indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della Legge, potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del citato Capitolato generale, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'Appaltatore con la dovuta tempestività, prima del raggiungimento del quarto quinto.

Art. 9

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni **180 (centottanta)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna definitiva.

In caso di **ritardata ultimazione**, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato generale rimane stabilita per ogni giorno di ritardo in € 50,00 (cinquanta/00 euro) e comunque in misura complessivamente non superiore al **10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale** ⁽²⁾. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate, queste ultime, dal Responsabile del procedimento, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili ⁽³⁾.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto o dal Capitolato speciale d'appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale ⁽⁴⁾.

Art. 10

ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente **art. 9** e nel successivo **art. 12** del presente contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi comporterà l'applicazione di ulteriori penali, quali in particolare:

- a) - in caso di contravvenzione all'articolo **24 punti 3) 31) 48)** del Capitolato Speciale d'Appalto (**C.S.A.**) per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali stabilite in relazione all'esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti entro determinati tempi;
- b) - in caso di contravvenzione all'articolo **22 del C.S.A.** per il mancato rispetto dei termini imposti per la ritardata consegna alla Stazione Appaltante della **relazione** contenente il numero degli operai impiegati quotidianamente, distinti nelle varie categorie, con relative ore lavorative, lavorazioni eseguite ed eventuali cause ostative all'esecuzione delle stesse, corredata da schemi grafici riepilogativi delle quantità delle opere eseguite.

Le penali considerate nelle precedenti lettere a) b) sono stabilite, per la relativa entità, nel successivo art. 12.

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Quella relativa alla ritardata ultimazione dei lavori sarà introdotta nello Stato Finale dei lavori.

Resta comunque stabilito che tutte le penali, valutate complessivamente, non potranno superare, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del Regolamento, il **10%** dell'importo contrattuale.

⁽²⁾ Intendendo per ammontare netto contrattuale l'importo complessivo delle opere (costituito dall'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta più gli oneri afferenti la sicurezza).

⁽³⁾ La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori ed acquisita la relazione dell'Organo di collaudo (ove costituito).

⁽⁴⁾ Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

TITOLO II PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11 CONSEGNA DEI LAVORI

11.1 Generalità

La consegna sarà effettuata con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento. Per **ragioni di urgenza** ed in rapporto a quanto stabilito dallo stesso art. 129, comma 1, la consegna dei lavori **potrà essere effettuata** subito dopo l'aggiudicazione, con le riserve di cui all'art. 337, comma 2, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F.

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge ^(*). Per i cottimi-appalto il termine decorrerà dalla data di accettazione dell'offerta. In caso di urgenza, la consegna verrà effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva.

La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro. Si richiama peraltro il contenuto dell'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 129 del Regolamento n. 554/99.

Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare e conterrà gli elementi previsti dall'art. 130 del Regolamento citato. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procederà a norma del successivo art. 131.

11.2 Consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa od impedimento, l'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 130, comma 6, del Regolamento, potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali di consegna parziali.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, meglio definito come "Verbale di consegna definitivo".

In caso di consegna parziale, ai sensi del comma 7 dell'articolo di regolamento citato, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Esaurite tali lavorazioni, ove permangano cause di indisponibilità, si opererà secondo l'art. 133 dello stesso Regolamento.

11.3 Inizio dei lavori - Penale per il ritardo

- a) il termine contrattuale per l'inizio dei lavori decorrerà dalla data della firma del contratto e contestuale consegna dei lavori. L'Appaltatore darà inizio ai lavori **entro 5 giorni salvo termine maggiore e diverso** stabilito dalla D.L. con ordine di servizio. In caso di ritardo saranno applicate le penale previste nell'art. 12.1 del presente contratto.
- b) ove il ritardo dovesse eccedere i **20 giorni** dalla data di consegna o dalla data di esecuzione dei lavori decisa dalla D.L. con ordine di servizio, si farà luogo alla **risoluzione del contratto** ed all'incameramento della cauzione.

11.4 Caso di ritardata consegna

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento, lo stesso avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 9 del Capitolato generale.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta (tale facoltà potendosi esercitare nel caso che il ritardo non superi la metà del termine contrattuale), l'Appaltatore avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo calcolato con le modalità previste dal Capitolato Generale.

Art. 12 PROGRAMMA DEI LAVORI - PENALI PER IL RITARDO

12.1 Programma dei lavori

A) La D.L. predisporrà un programma esecutivo dei lavori nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza.

B) Nel tempo utile contrattuale (**180 gg**) per dare ultimati tutti i lavori in appalto, il Direttore dei lavori comunicherà **con ordine di servizio, inviato via fax o per raccomandata A/R**, di volta in volta, le opere o categorie di esse da eseguire e i termini di inizio e di ultimazione delle stesse;

C) L'importo delle lavorazioni ordinarie, da eseguirsi **entro 5 giorni** dall'ordine di servizio impartito dalla D.L., **non potrà comunque essere inferiore ad un importo di € 5.000,00** (Euro CINQUEMILA/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale.

D) L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a trasmettere alla D.L. una **relazione quindicinale**, a decorrere dal sabato successivo alla consegna dei lavori, contenente il numero degli operai impiegati quotidianamente, distinti nelle varie categorie, con relative ore lavorative, lavorazioni eseguite ed eventuali cause ostative all'esecuzione delle stesse. La relazione, corredata da schemi grafici riepilogativi delle quantità delle opere eseguite, dovrà pervenire alla D.L. non oltre il mercoledì successivo allo scadere della quindicina.

(*) Ove non sia richiesta neanche l'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto. Il termine di 45 giorni ha comunque carattere ordinatorio.

12.2 Penali per il ritardo

Per il mancato rispetto dei tempi stabiliti al precedente punto **12.1 lettere C) D)** e nel precedente articolo **10 lettera b)**, saranno applicate le seguenti penali:

- a) L'appaltatore è tenuto ad eseguire le lavorazioni ordinarie entro **5 giorni**, dalla ricezione dell'ordine di servizio impartito dalla D.L., inviato via fax o per raccomandata A/R, per importi comunque **non inferiori** ai valori indicati nel precedente punto **12.1.C**.
- b) In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di **€ 25,00** (Euro venticinque/00).
- c) L'appaltatore è tenuto ad eseguire nei termini imposti dalla Direzione dei lavori il ripristino di lavorazioni danneggiate o non eseguite a regola d'arte, applicandosi in caso di inottemperanza una penale di **€ 25,00** (Euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo.
- d) L'appaltatore dovrà provvedere a trasmettere alla D.L. una **relazione quindicinale sui lavori eseguiti** indicati nel precedente punto **12.1.D**. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di **€ 25,00** (Euro venticinque/00).

Art. 13

ORDINE DEI LAVORI

13.1 Generalità

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori previsti nel programma esecutivo predisposto dalla D.L. nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro o l'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

13.2 Durata giornaliera dei lavori - lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi ⁽⁶⁾.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Si richiama l'art. 27 del Capitolato Generale di Appalto.

⁽⁶⁾ Salvo l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione o eseguiti in condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento potrà darne Ordine scritto all'Appaltatore, che dovrà uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere.

TITOLO III SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Art. 14 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

14.1 Generalità

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche od altre circostanze speciali ⁽⁷⁾ impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori, a norma dell'art. 24 del Capitolato generale e dell'art. 133, comma 1, del Regolamento, **può ordinarne la sospensione**, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. La sospensione potrà altresì essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessità dal Responsabile del procedimento, nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 24 e 25 dello stesso Capitolato generale.

Qualora la sospensione o le sospensioni (se più di una) si estendano per un periodo di tempo superiore ad **un quarto** della durata complessiva dell'appalto o comunque superiore a sei mesi complessivi, l'Appaltatore **potrà richiedere lo scioglimento del contratto** senza indennità; ove tale scioglimento non sia accettato dall'Amministrazione, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

14.2 Sospensione parziale

Nel caso di sospensione parziale, si applica quanto previsto dall'art. 24, comma 7, del Capitolato generale.

14.3 Sospensioni illegittime

Le sospensioni totali o parziali disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle sopra esposte saranno considerate illegittime e daranno diritto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato generale, ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

14.4 Ripresa dei lavori

Nel verbale di ripresa dei lavori sarà indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale.

14.5 Contestazioni dell'Appaltatore

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora lo stesso non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procederà a norma dell'art. 165 del Regolamento.

⁽⁷⁾ Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 25, comma 1, lett. a), b), b-bis) e c) della Legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

TITOLO IV ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

Si dà atto che l'Appaltatore ha costituito, per l'appalto di che trattasi, una cauzione definitiva di € (Euro e cent.) pari al 10% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del C.d.A.

Tale garanzia risulta redatta secondo la "Polizza Tipo" di cui al D.M. Attività Produttive-Infrastrutture 12 marzo 2004, n. 123 ed è stata stipulata in data

La cauzione cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque, ai sensi dell'art. 37 del Capitolato generale, decorso il termine fissato per il compimento delle operazioni di collaudo.

Art. 16 COPERTURE ASSICURATIVE

Si richiamano l'art. 129 del Codice degli Appalti e gli artt. 102, 103, 104 e 108 del Regolamento.

Si richiama altresì il D.M. n. 123/2004 citato al precedente art. 15.

16.1 Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del C.d.A. e dell'art. 103 del Regolamento, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa **C.A.R.** che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti) salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ⁽⁸⁾.

Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, è stabilito nella somma di **€ 100.000,00** (Euro CENTOMILA/00).

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile è pari a **€ 500.000,00** (Euro CINQUECENTOMILA/00) ⁽⁹⁾.

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano inoltre, e si intendono qui trascritte, tutte le condizioni particolari di cui allo "Schema Tipo 2.3" approvato con il D.M. n. 123/2004 precedentemente citato.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente punto almeno **dieci giorni prima** della consegna dei lavori.

Art. 17 ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

17.1 Generalità

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e obblighi generali di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 14 e 15, comma 8, del Capitolato generale e di cui all'art. 193, commi 1 e 2 del Regolamento, nonché quelli, ulteriori, specificati negli allegati Capitolato speciale d'appalto ed Elenco dei prezzi unitari.

17.2 Spese di contratto e di bollo per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

⁽⁸⁾ La polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (CAR) e deve prevedere specificatamente l'indicazione che tra le persone coperte da assicurazione si intendono compresi i rappresentanti o gli incaricati dell'Amministrazione autorizzati all'accesso in cantiere componenti dell'ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

⁽⁹⁾ Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500.000 ed un massimo di Euro 5.000.000.

17.3 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dagli **accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche** che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori o dall'Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare o impiegati o sulle opere, secondo quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione o su specifica previsione del Capitolato speciale di appalto, a norma dell'art. 15, comma 7, del Capitolato generale, **l'esecuzione di modelli e campionature** di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori e **la conservazione dei campioni fino al collaudo**, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

17.4 Disciplina nei cantieri - direzione tecnica

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso l'Amministrazione.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale.

La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

Si richiama l'art. 6 del Capitolato Generale.

Art. 18

PIANI DI SICUREZZA

18.1 Generalità

L'Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni; ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le **gravi e ripetute violazioni** dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno **causa di risoluzione del contratto**.

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, potrà presentare all'Amministrazione proposte di modifiche o integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza.

18.1 Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà **prima della consegna dei lavori**:

- il documento recante la **valutazione dei rischi** ed il documento recante le **misure generali di tutela**;
- **eventuali proposte integrative** del piano di sicurezza e di coordinamento;
- **un piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra **formano parte integrante** del contratto di appalto.

Le **gravi o ripetute violazioni** dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono **causa di risoluzione** del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore **esonerà** l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Art. 19

SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato generale e specificato dall'art. 112 del Regolamento, sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del **20%**, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nelle aliquote di cui sopra, è comunque a carico dell'Amministrazione.

TITOLO V

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 20

VALUTAZIONE DEI LAVORI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto, dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, etc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco Prezzi Unitari indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

TITOLO VI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 21

REVISIONE DEI PREZZI - PREZZO CHIUSO

21.1 Revisione dei prezzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 2, del C.d.A., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In deroga comunque a quanto sopra ed ai sensi dell'art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall'Assessore regionale per i LL.PP. nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la parte eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui comma 7 dell'art. 133 del Codice degli Appalti.

21.2 Prezzo chiuso

Per i lavori in appalto si applica il sistema del "Prezzo chiuso" consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale è fissata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

21.3 Nuovi prezzi per lavori non previsti

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo, verranno determinati, anziché mediante nuove analisi, assumendoli dal prezzario ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, vigente al momento della gara. Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si ricorrerà a nuove analisi, da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 136 del Regolamento Generale.

Art. 22

PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

22.1 Pagamenti in acconto

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'importo dei lavori e delle somministrazioni raggiungerà la somma di **€ 50'000,00** (Euro CINQUANTAMILA e centesimi ZERO) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,50% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato generale. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata **superiore a 90 giorni**, potrà essere derogato e l'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.

Resta inteso che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

22.2 Pagamenti a saldo

La rata di saldo sarà pagata, ai sensi dell'art. 205 del Regolamento, previo rilascio di garanzia fideiussoria e presentazione di attestazione (**D.U.R.C.**), da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Detto pagamento, a norma del comma 3 dell'articolo citato, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo dovrà essere costituita alle condizioni previste dall'art. 102, comma 1, del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

22.3 Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto ⁽¹⁰⁾. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

Art. 23

CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di **30 giorni** dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l'esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta contabilità, dovrà essere acquisita dall'Amministrazione, per i provvedimenti di competenza.

⁽¹⁰⁾ Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e l'ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell'Amministrazione appaltante.

TITOLO VII CONTROLLI

Art. 24

CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall'ordinamento ed in particolare dal Regolamento e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni:

- Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: Geom. Josè Angelo Delogu
- Direttore dei lavori: Geom. Francesco Serra

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.

TITOLO VIII

SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 25

COLLAUDO DEI LAVORI

Si richiamano sull'argomento le disposizioni di cui all'art. 37 del Capitolato generale d'appalto ed all'art. 187 e seguenti del Regolamento.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine **di mesi 1** dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine **di mesi 2** ⁽¹¹⁾ dall'inizio, con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall'art. 192, comma 3, del Regolamento.

⁽¹¹⁾ A norma dell'art. 192 del Regolamento, il collaudo dei lavori deve essere ultimato non oltre sei mesi dalla loro ultimazione. Nel caso di certificato di regolare esecuzione, lo stesso sarà emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione.

TITOLO IX MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 26

CONTESTAZIONI CON L'APPALTATORE

Nel caso che durante il corso dei lavori sorgano contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, verrà eseguita la particolare procedura prevista dall'art. 137 del Regolamento.

Art. 27

ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi.

Nel caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi di cui al citato art. 137 del Regolamento, l'Appaltatore potrà formulare apposite riserve, a norma dell'art. 31 del Capitolato generale, che saranno iscritte sul Registro di contabilità nei modi, nei termini e con le procedure previste dall'art. 165 dello stesso Regolamento. Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza, dovranno essere confermate nel Conto finale e non potranno essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori ed iscritte a registro nel tempo prescritto.

Art. 28

DEFINIZIONE DELLE RISERVE

Ai sensi dell'art. 32 del Capitolato generale, le riserve e le pretese dell'Appaltatore che, in ragione del valore o del tempo di insorgenza, non siano state oggetto della procedura di accordo bonario secondo l'art. 240 del C.d.A. saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata a norma dell'art. 204 del Regolamento.

Decorso il termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di collaudo o per il recepimento dei relativi atti ivi compreso il certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore potrà notificare apposita istanza per la definizione delle riserve e richieste avanzate sugli atti contabili. In questo caso l'Amministrazione si pronunzierà entro i successivi 90 giorni.

Si richiamano le ulteriori disposizioni dell'art. 32 del Capitolato generale d'appalto.

Art. 29

ACCORDO BONARIO

Qualora a seguito di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura **non inferiore al 10%** dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, valuterà l'ammissibilità delle riserve e la non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del superiore limite di valore, quindi opererà secondo quanto stabilito dall'art. 240 del Codice degli Appalti.

Art. 30

PROCEDIMENTO ARBITRALE

Ove non si raggiunga l'accordo bonario come disciplinato dal precedente art. 29 e l'Appaltatore confermi le riserve, e comunque per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, per la definizione delle stesse, **è ammessa la procedura dell'arbitrato** (come definito dall'art. 241 del D.Lgs 163/06).

Art. 31

GIUDIZIO ORDINARIO

In ogni caso, ove non si raggiunga l'accordo bonario come disciplinato dal precedente art. 29 e l'Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dal contratto, la competenza delle controversie spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo di stipulazione del contratto.

Art. 32

TEMPO DEL GIUDIZIO

Qualora l'Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo di giudizio ordinario, deve proporre domanda, a pena di decadenza, **entro 60 giorni** dai termini previsti dall'art. 33 del Capitolato Generale d'Appalto. Si richiamano peraltro i commi 2 e 3 dello stesso articolo.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

33.1 Risoluzione del contratto

Si darà luogo alla risoluzione del contratto nei casi di inadempimento dell'Appaltatore o di gravi irregolarità e ritardi o per intervenuti provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti). Pertanto, oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, l'Amministrazione recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

La determinazione di risoluzione sarà comunicata all'Appaltatore dal Responsabile del procedimento che disporrà l'ulteriore procedura ai sensi dell'art. 138 dello stesso Codice.

33.2 Recesso dal contratto

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 134 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si fa rinvio ai commi da 3 a 6 dell'articolo citato.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 35 SUBAPPALTO E COTTIMO - CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO DIVIETI - FUSIONI

35.1 Subappalto e cottimo

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall'art. 141 del Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento.

L'Appaltatore è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili o affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 dello stesso Codice;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'importo dei lavori affidati in subappalto o in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all'interessato direttamente o indirettamente. Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi e antinfortunistici.

Per il cottimo si richiama l'art. 144 del Regolamento, commi 3 e 4.

35.2 Contratti di fornitura - noli a caldo

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore ai valori sopra riportati, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà rispetto al termine previsto (30 gg. rinnovabile una sola volta) nel caso generale, dall'art. 18, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

35.3 Divieto di cessione del contratto - obblighi comunicazione subcontratti

Il contratto **non può essere ceduto**, a pena di nullità. È vietata inoltre l'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e), del C.d.A. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, lett. c), d) ed i), del Regolamento (art. 141, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui alla condizione n. 4) del precedente punto 32.1.

È vietato ancora all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto e in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 36

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

36.1 Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

36.2 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Si richiama l'art. 7 del Capitolato Generale.

36.3 Rappresentanze Sindacali

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

36.4 Verifiche

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art. 37

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore elegge domicilio presso⁽¹²⁾.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto saranno fatte dalla Direzione dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per le proprie competenze, a mani proprie dell'Appaltatore o del rappresentante oppure presso il domicilio indicato nel presente articolo.

Art. 38

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratte alla disciplina dell'accesso agli atti la relazione riservata della Direzione dei lavori e dell'Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate dall'Appaltatore.

⁽¹²⁾ Proprio ufficio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Art. 39

RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

Le parti, dopo aver dato lettura al presente atto, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

L'APPALTATORE

.....

IL DIRIGENTE

.....

Art. 40

CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli **1341 e 1342 del codice civile**, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono espone nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, **dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali**, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, **sottoscrivendo il presente articolo**, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come di tutti gli altri elaborati allegati al contratto **dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:**

- Art. 6 DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
- Art. 7 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
- Art. 8 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
- Art. 9 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PENALE PER IL RITARDO
- Art. 10 ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI
- Art. 11 CONSEGNA DEI LAVORI
- Art. 12 PROGRAMMA DEI LAVORI - PENALI PER IL RITARDO
- Art. 13 ORDINE DEI LAVORI
- Art. 14 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
- Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 16 COPERTURE ASSICURATIVE
- Art. 17 ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE
- Art. 18 PIANI DI SICUREZZA
- Art. 21 REVISIONE DEI PREZZI - PREZZO CHIUSO
- Art. 22 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
- Art. 23 CONTO FINALE
- Art. 25 COLLAUDO DEI LAVORI
- Art. 26 CONTESTAZIONI CON L'APPALTATORE
- Art. 27 ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE
- Art. 28 DEFINIZIONE DELLE RISERVE
- Art. 29 ACCORDO BONARIO
- Art. 30 PROCEDIMENTO ARBITRALE
- Art. 31 GIUDIZIO ORDINARIO
- Art. 32 TEMPO DEL GIUDIZIO
- Art. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
- Art. 34 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. DIFETTI DI COSTRUZIONE
- Art. 35 SUBAPPALTO E COTTIMO - CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO - DIVIETI - FUSIONI
- Art. 36 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
- Art. 37 DOMICILIO DELL'APPALTATORE
- Art. 38 ACCESSO AGLI ATTI
- Art. 39 RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 39 articoli, che ho letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volontà.

Le parti dopo aver dato lettura all'articolo che precede, relativo alle clausole particolarmente onerose, lo **approvano** dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo **sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione**.

Stampato con inchiostro indelebile, ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251, il presente Atto, composto di n. 40 articoli e di **19** pagine (venti), sottoscritte dalle parti. Seguono tre pagine con l'**indice riepilogativo** degli articoli di contratto, il **Verbale di attestazione** del permanere delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori e la **Dichiarazione dell'impresa aggiudicataria** ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 554/99.

Redatto in copia, in segno di accettazione si sottoscrive.

L'APPALTATORE

L'UFFICIALE ROGANTE

IL DIRIGENTE

.....

.....

.....

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

- Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
- Art. 2 AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO
- Art. 3 INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
- Art. 4 NOMINA DELL'ESECUTORE
- Art. 5 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
- Art. 6 DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
- Art. 7 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
- Art. 8 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
- Art. 9 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PENALE PER IL RITARDO
- Art. 10 ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI

TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 11 CONSEGNA DEI LAVORI
- Art. 12 PROGRAMMA DEI LAVORI
- Art. 13 ORDINE DEI LAVORI

TITOLO III – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

- Art. 14 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 16 COPERTURE ASSICURATIVE
- Art. 17 ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE
- Art. 18 PIANI DI SICUREZZA
- Art. 19 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

- Art. 20 VALUTAZIONE DEI LAVORI

TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

- Art. 21 REVISIONE DEI PREZZI - PREZZO CHIUSO
- Art. 22 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
- Art. 23 CONTO FINALE

TITOLO VII – CONTROLLI

- Art. 24 CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO VIII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

- Art. 25 COLLAUDO DEI LAVORI

TITOLO IX – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Art. 26 CONTESTAZIONI CON L'APPALTATORE
- Art. 27 ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE
- Art. 28 DEFINIZIONE DELLE RISERVE
- Art. 29 ACCORDO BONARIO
- Art. 30 PROCEDIMENTO ARBITRALE
- Art. 31 GIUDIZIO ORDINARIO
- Art. 32 TEMPO DEL GIUDIZIO
- Art. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 DIFETTI DI COSTRUZIONE
- Art. 35 SUBAPPALTO E COTTIMO - CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO - DIVIETI - FUSIONI
- Art. 36 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
- Art. 37 DOMICILIO DELL'APPALTATORE
- Art. 38 ACCESSO AGLI ATTI
- Art. 39 RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO
- Art. 40 CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE



COMUNE DI PUTIFIGARI

Provincia di Sassari

Piazza Boyl, 9 - 07040 Putifigari (SS)
Tel. 079-90.50.23 Fax 079-90.50.10 mail PEC: protocollo.putifigari@legalmail.it

SERVIZIO TECNICO - Lavori Pubblici

Lavori di **INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DISMESSE
COSTRUZIONE DI UN ANFITEATRO INTEGRATO NELLA ROCCIA CIRCOSTANTE CON RELATIVO PIAZZALE**

Impresa

[REDACTED]

Contratto in data [REDACTED] n. [REDACTED] di rep., registrato ad Alghero al n. [REDACTED] di Prot. Gen.

Importo a base d'appalto
Importo netto lavori
Importo netto oneri sicurezza
Importo netto di contratto
Importo iva sui lavori

[REDACTED]

VERBALE DI VERIFICA DEL PERMANERE DELLE CONDIZIONI CHE CONSENTONO L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI

(art. 71, c. 3, del Regolamento DPR 21 dicembre 1999, n. 554)

L'anno **2011** il mese di [REDACTED] il giorno [REDACTED] in Putifigari;

premesso che con determinazione n. [REDACTED] del [REDACTED] sono stati affidati i lavori suddetti all'impresa [REDACTED]
con sede [REDACTED] per un importo contrattuale, comprensivo di Iva ed oneri di sicurezza,
di [REDACTED]

visti gli elaborati progettuali, lo stato dei luoghi ed ogni altra documentazione di interesse all'esecuzione dei lavori;

accertato il permanere delle condizioni di accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dagli altri allegati al contratto e l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto,

i signori:

Geom. Josè Angel Delogu, Responsabile unico del procedimento per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Sig. [REDACTED], legale rappresentante dell'impresa,

DANNO CONCORDEMENTE ATTO

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in relazione alle condizioni sopra citate e quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori.

Atto redatto in un unico esemplare letto, confermato e firmato dalle parti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Josè Angel Delogu

L'IMPRESA

[REDACTED]

.....

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N° 445)

Il sottoscritto Sig. _____ nato a _____ il giorno _____, in qualità di legale rappresentante _____ Part. IVA _____
- impresa affidataria dei lavori di:

**INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DISMESSE
COSTRUZIONE DI UN ANFITEATRO INTEGRATO NELLA ROCCIA CIRCOSTANTE CON RELATIVO PIAZZALE**

consapevole che, nel caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi **dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 n° 445**, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/200 N° 445

- ♦ di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
- ♦ di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione del contratto;
- ♦ che non ecciperà, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente contratto) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto;
- ♦ di sollevare da qualsiasi responsabilità la stazione appaltante dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- ♦ di impegnarsi a trasmettere all'Ente Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- ♦ di obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e ancora, di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 55/90.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui **all'art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 e s.m.i.**, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

Putifigari li _____

IL DICHIARANTE
